COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1944). 535

PRESIDENTE 535, 536, 537

BARTOLE, *Relatore* 536

PETRONE 536

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. . 536, 537

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DI VITTORIO ed altri: Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari. (581). . . . 537

STORCHI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari. (1850) . . 537

PRESIDENTE 537, 539, 540, 541

MORELLI 537

REPOSSI, *Relatore* 537, 540, 541

VENEGONI 539, 540

TITOMANLIO VITTORIA 539, 541

BIASUTTI 539

MORELLI 539

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 539

PAG.

LIZZADRI 540

FEDERICI AGAMBEN MARIA 541

SANTI 541

Votazione segreta:

PRESIDENTE 541

La seduta comincia alle 9,40.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (1944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie».

Prego il relatore, onorevole Bartole, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

BARTOLE, *Relatore*. L'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie stabiliva un'indennità di 4.000 lire annue da corrispondersi alle farmacie rurali. Terminata la guerra, l'inflazione impose una rivalutazione di questa del tutto inadeguata contribuzione.

Il collega Lucifredi ed altri, presentarono insieme con me, a tale scopo, una proposta, approvata dal Parlamento, e divenuta la legge 20 febbraio 1950, n. 54. L'adeguamento della indennità avrebbe dovuto essere calcolato in base al reddito delle farmacie, sulla scorta degli accertamenti fiscali. Poiché ciò non fu subito possibile, in attesa che codesti accertamenti venissero compiuti, si pensò di fissare per il 1950 in lire 80.000 l'indennità in parola, moltiplicando per 20 le quattro mila lire originarie, e rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione del contributo per gli anni 1951 e seguenti.

A tutt'oggi gli accertamenti non sono stati ancora compiuti, ond'è necessario prorogare anche per il 1951 l'indennità fissata per il 1950. Questo lo scopo del provvedimento, in attesa che, ad accertamenti svolti, si possa provvedere al debito conguaglio, attraverso una nuova disposizione legislativa, che riesamini alcuni punti, come quello del limite di imponibile, non superiore alle 120.000 annue, richiesto per beneficiare del contributo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRONE. Per evitare che nel 1952, qualora gli accertamenti non fossero ancora definiti, si debba tornare su questa questione, proporrei un emendamento al disegno di legge, nel senso di estenderne l'efficacia fino a quando saranno ultimati gli accertamenti.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il ritardo è dipeso dal fatto che alcune prefetture – poche, per fortuna – non hanno inviato dati sufficientemente chiari. Così pure il Ministero del tesoro non ha ancora fornito gli elementi sia per determinare l'importo complessivo dell'indennità, sia l'ammontare dell'imponibile. Credo tuttavia che non sia necessario prevedere una validità indeterminata di questa legge, perché ritengo che entro l'anno potremo aver completato tutti i dati necessari.

PETRONE. Quello che ha detto l'onorevole Spallicci conferma la mia preoccupazione. Egli ha accennato ad una probabilità, non ad una sicurezza. Quindi, come criterio prudenziale, senza entrare nel merito e senza fare alcun appunto all'amministrazione, mi pare che, da buoni legislatori, faremmo bene ad approvare l'emendamento che ho presentato.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Temo che, non fissando il termine, qualcuno potrebbe confidare nel mancato limite.

PETRONE. Potremmo contemporaneamente, con un ordine del giorno, emettere un voto, affinché, entro il 1951, sia esplicato tutto il lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BARTOLE, *Relatore*. Concordo con quanto ha detto il senatore Spallicci. Ci troviamo di fronte ad una legge del febbraio 1950, ancora non applicata per mancanza del regolamento di esecuzione. Non vorrei che la proposta del collega Petrone costituisse per le prefetture, il Ministero del tesoro e lo stesso Alto Commissariato, che deve emanare il regolamento, un invito a continuare i sonni tranquilli.

Concordo invece col collega Petrone sull'opportunità di un ordine del giorno che inviti il Governo a sollecitare gli uffici competenti a completare gli accertamenti e ad emanare contemporaneamente il regolamento di applicazione della legge. Mi riservo di presentarlo dopo la votazione dell'emendamento Petrone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Per il 1951, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 ».

PETRONE. Insisto sul mio emendamento sostitutivo che è del seguente tenore:

« Finché non saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione della legge 20 febbraio 1950, n. 54, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'articolo 2 della predetta legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petrone.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge – che consta di un articolo unico – sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Il relatore Bartole e l'onorevole Petrone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione permanente della Camera dei Deputati fa voti che da parte dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica venga provveduto d'urgenza alla compilazione del regolamento di applicazione della legge 20 febbraio 1950, n. 54, onde rendere sollecitamente esecutivo il disposto dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie 27 giugno 1934, n. 1265, relativo al contributo da corrispondersi annualmente alle farmacie rurali da parte di quelle non rurali. Fa voti altresì che da parte del predetto Alto Commissariato vengano sollecitati gli organi periferici competenti a fornire al più presto e comunque non oltre il 31 dicembre 1951 ogni elemento relativo agli accertamenti in corso, concernenti l'ammontare dell'imponibile di ricchezza mobile gravante su ciascuna delle farmacie tenute alla corresponsione del contributo in parola. Esprime tuttavia il parere che si debba rivedere, aggiornandolo a reali condizioni di fatto, il limite di lire 120.000 di imponibile annuo che la citata legge 20 febbraio 1950, n. 54, stabilisce nel definire, fra le farmacie rurali, quelle che sono bisognevoli del contributo di cui trattasi ».

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bartole-Petrone accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge: Di Vittorio ed altri: Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari. (581).

Storchi ed altri: Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari. (1850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio, Santi, Floreanini della Porta Gisella e Nenni Giuliana: « Estensione dell'assicurazione malattie ai lavoratori addetti ai servizi familiari »; e dei deputati Storchi, Titomanlio Vittoria, Biasutti, Bartole, Bersani, Amatucci, Ambrico, Dal Canton Maria Pia e Colleoni: « Estensione dell'assistenza malattia al personale addetto ai servizi domestici familiari ».

MORELLI. Parlo per una questione pregiudiziale. Ricordo agli onorevoli colleghi che è all'ordine del giorno della nostra Commissione una proposta di legge per la regolamentazione delle lavoratrici della casa. Non so se, discutendo ora queste due proposte si pregiudichi la discussione di quell'altra, molto più completa, sul problema delle lavoratrici della casa.

PRESIDENTE. Desidero far notare che la proposta a cui si accenna interessa tutta la disciplina del lavoro, mentre le due proposte oggi in discussione riguardano il regime previdenziale. Posso quindi assicurare l'onorevole Morelli che nulla rimane pregiudicato.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire.

REPOSSI, *Relatore.* Prego gli onorevoli colleghi di scusarmi se non potrò essere brevissimo, come di consueto, essendo l'argomento di importanza fondamentale.

È la prima volta che si affronta l'esame dell'assicurazione malattia per una particolare categoria di lavoratori: gli addetti ai servizi familiari.

Ho cercato di studiare nel miglior modo i due progetti presentati ed ho riscontrato nell'uno e nell'altro alcune lacune di carattere tecnico. Debbo dire – *unicuique suum* – che in questa modesta fatica ho trovato una collaborazione appassionata ed entusiasta sia da parte del Sottosegretario Rubinacci sia da parte di un suo valente funzionario, il dottor Guerrieri, il quale mi ha fornito tutti gli elementi per consentire una relazione completa ed una formulazione della legge rispondente alle esigenze della giustificata ed ansiosa attesa di tutte le categorie interessate.

La proposta Di Vittorio, secondo me, difetta dal lato tecnico, contenendo una formula troppo generica per indicare gli aventi diritto. La proposta Storchi è più completa sotto questo aspetto.

Questa seconda proposta, in effetti, assorbe completamente la proposta Di Vittorio e pertanto ho concentrato su di essa la mia attenzione, pur senza tralasciare anche quella Di Vittorio. Ho cercato, in un certo modo, di coordinarle e presenterò una serie di emendamenti, sotto forma di articoli aggiuntivi o sostitutivi, che rispondono a questo scopo. Praticamente si accoglie la sostanza delle due proposte e si risolvono alcuni problemi di difficile attuazione.

La prima preoccupazione è stata quella di evitare la presa in considerazione di certi

servizi marginali, come quelli delle persone chiamate saltuariamente per la lavatura della biancheria, per la pulizia di stoviglie, ecc., gente che non rientra nella definizione dei « domestici » come invece possono considerarsi gli addetti ai servizi familiari che prestano almeno cinque ore al giorno di lavoro in una forma continuativa e prevalente.

Poiché, d'altro canto, è necessario fissare il principio dell'obbligo assicurativo, e per legge non possono essere addetti al lavoro i ragazzi al di sotto dei 14 anni, ritengo che non possa parlarsi di assicurazione per quanti non abbiano compiuto i 14 anni.

Altro difficile problema è quello di stabilire l'entità della popolazione lavorativa. Dai dati fornitimi da alcuni uffici, essa risulterebbe di 900 mila unità; secondo altri, di 600 mila unità circa. L'I. N. P. S. non ha possibilità di stabilire quanti siano questi assicurati; perché, prendendo il complesso delle marche vendute e dividendo per 52 settimane, si arriverebbe appena a 12.000 unità assicurate in tutta Italia. È quindi un campo nel quale è necessario muoversi con molta cautela.

L'articolo 2 del progetto Storchi vorrebbe definire, in termini precisi, che cosa si intenda per malattia; ma è difficile, in questo campo, conciliare il termine clinico col termine assicurativo. Riterrei, quindi, più opportuno richiamare semplicemente la legge dell'11 gennaio 1943, che dà una formulazione generica e comprensiva, e sopprimere i corrispondenti articoli delle due proposte.

Altra esigenza che si manifesta è la riunione in un unico articolo dell'elencazione delle prestazioni e loro durata evitando sempre possibili confusioni. Ciò può essere anche utile per l'assicurazione tubercolosi, poiché se questa legge darà un impulso all'iscrizione all'assicurazione per malattie, si renderanno sempre più reperibili le evasioni nell'altro campo.

Per quanto riguarda il contributo, sia l'uno sia l'altro progetto lo prevedono in lire cento settimanali. Secondo i calcoli potenziali dell'Istituto malattie si deve prevedere una spesa annua per unità di oltre 6.000 lire, di guisa che sarebbe necessario portare il contributo da 100 a 130 lire settimanali. Questa elevazione di contributo non credo sarà accolta con contrarietà neppure dai datori di lavoro che, obbligati dal Codice civile all'assistenza sanitaria in caso di malattia di breve durata del personale di servizio, vengono ad essere liberati da questo onere. Si è, poi, dovuto calcolare il ricovero in ospedale, essendo evidente che il lavoratore, che vive presso una famiglia, sarà indotto più facilmente, e dalla famiglia stessa, a farsi ricoverare in ospedale.

Altro problema affrontato è quello delle clausole speciali per i versamenti. Non ci si poteva affidare soltanto alle marche assicurative, anche per la coincidenza tra l'uno e l'altro istituto. Perciò, d'accordo con gli uffici tecnici del Ministero e con l'I. N. A. M., si è trovata una formula. Il datore di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore è obbligato a denunciare quest'ultimo. Da quel momento decorrono gli obblighi di versamento per l'assicurazione malattie. I versamenti vengono fatti per trimestre posticipato, per maggiore comodità di pagamento.

Deve, poi, essere tenuta ben distinta la questione della contribuzione da quella della prestazione. La contribuzione è un rapporto che esiste tra datore di lavoro e I. N. A. M. La prestazione è un rapporto tra lavoratore e I. N. A. M. Riterrei perciò opportuno introdurre senz'altro il principio dell'automatismo: basta che un lavoratore dimostri che ha lavorato e che doveva essere soggetto a questa assicurazione (ci sia o non ci sia stato il versamento del contributo) perché il lavoratore abbia il diritto alla assistenza.

Come si controlla se esiste o non esiste la contribuzione? Occorre un certo periodo di attesa. Sarebbero sufficienti sei mesi. Pertanto il lavoratore potrà usufruire del diritto alla prestazione sei mesi dopo il giorno in cui ha iniziato il lavoro in qualità di addetto a servizi familiari. Allo scadere dei sei mesi, richiede all'I. N. A. M. una tessera, il cui possesso dà diritto alla prestazione. Poiché i versamenti vengono fatti ogni tre mesi posticipati, la tessera verrà vidimata trimestralmente dall'Istituto assicuratore. Basta la esibizione di questa tessera, perché il lavoratore possa esigere, in qualsiasi momento, le prestazioni maturate.

In caso di licenziamento occorre farne denunzia. Se il datore di lavoro non ottempera a quest'onere, risponde del periodo assicurativo e, per l'Istituto, il lavoratore continua a godere dell'assicurazione.

Con questo sistema si applica senz'altro l'automatismo; il lavoratore è svincolato dall'eventualità che il datore di lavoro non versi i contributi; e, d'altro canto, l'Istituto ha facili possibilità di controllo.

Certamente, nei primi tempi, vi sarà qualche difficoltà; ma col tempo si troveranno le correzioni, di carattere puramente ammi-

nistrativo, senza intaccare né la sostanza né il principio della legge.

Gli articoli 9, 10 e 11 della proposta Storchi possono essere accolti integralmente, salvo qualche piccola modifica.

Altro aspetto non trascurabile è poi quello delle previste penalità per le inadempienze; penalità che vanno dal doppio dei contributi (oltre gli interessi di mora) fino a 20 mila lire di ammenda.

Questo, nel complesso, il carattere della proposta secondo gli emendamenti che ho apportato e di cui darò lettura articolo per articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Mentre, da un lato, ritengo opera saggia quella compiuta dal relatore, non posso non rilevare che le modifiche introdotte sono tanto importanti da porci in condizione di non poter dare su di esse un giudizio definitivo, senza averne preventivamente preso visione.

Propongo, perciò, la nomina di un comitato ristretto – come si è fatto in altre occasioni – il quale comprenda qualcuno dei presentatori delle due proposte di legge, il relatore e qualche altro membro della Commissione. Questo comitato esaminerà a fondo le proposte del relatore e quegli elementi che eventualmente fossero stati trascurati. Sarà così possibile fare un esame più dettagliato e giungere ad una elaborazione migliore del problema.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi associo alla proposta Venegoni.

Vorrei inoltre suggerire al relatore di preparare un quadro sinottico con le singole proposte Di Vittorio-Storchi e gli emendamenti da lui proposti in modo da consentire a coloro che faranno parte del comitato un più facile orientamento.

Per quanto riguarda il passaggio del lavoratore da un datore di lavoro all'altro, chiedo al relatore come egli intenda garantire il datore di lavoro affinché sia utilizzato, per il nuovo lavoratore, quanto ha già versato per il precedente.

BIASUTTI. Penso che si possa fare a meno del comitato, perché, dopo le spiegazioni date dal relatore, basterebbe che egli ci facesse distribuire i suoi emendamenti.

Salvo qualche rara eccezione, sono contrario ai comitati ristretti. Siamo in sede legislativa, e non è il caso di rimandare ad altri il lavoro che compete a noi.

MORELLI. Sono sostanzialmente d'accordo col collega Biasutti, perché i problemi sono limitati. Non vi è alcuna necessità di una discussione di carattere generale per stabilire i principii generali informatori. Tutti siamo d'accordo nelle linee generali, non bisogna far altro che regolare lo strumento di applicazione. Credo che se si dovesse riunire un comitato si perderebbe più tempo che discutendo in Commissione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Come rappresentante del Ministero del lavoro, sono a disposizione della Commissione. Vorrei far rilevare però che, nell'esame di questa materia, alcuni problemi sono d'impostazione, altri di ordine tecnico. I problemi di impostazione riguardano innanzi tutto la sfera di applicazione della legge; le prestazioni di ordine sanitario che si intendono garantire; le qualità soggettive per fruire dell'assicurazione e, infine, l'introduzione, o meno, del principio dell'automatismo della prestazione.

Fra i problemi di ordine tecnico, delicatissimo è, poi, quello relativo al sistema di contribuzione, dato il particolare tipo di rapporto di lavoro, e data la dura esperienza derivata dalle altre forme di assicurazione sociale per la categoria dei lavoratori familiari. Come ha ricordato il relatore, su una massa presunta di 600 mila unità, ne risulterebbero assicurate appena 12.000. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che il problema, nel caso in esame, si pone in maniera diversa. L'invalidità e vecchiaia consentono prestazioni differite a distanza di decenni, mentre nel caso delle malattie si tratta di conseguire prestazioni a carattere immediato, che implicano anche un notevole esborso qualora l'assicurazione non giuocasse. C'è perciò da sperare che siano gli stessi interessati, più che gli organi di controllo, a far sì che questa assicurazione funzioni.

Considerata, quindi, la limitatezza della materia, credo che la proposta Biasutti potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione. Il relatore si è preoccupato di operare un coordinamento tra le due proposte di legge Di Vittorio e Storchi e, nel tempo stesso, di fare anche quelle integrazioni e specificazioni che ha ritenuto necessarie e per le quali noi, dal punto di vista tecnico, siamo stati lieti di dargli tutta la collaborazione possibile. Basterebbe perciò rinviare la discussione, pregando il relatore di farci distribuire, a mezzo della segreteria della Commissione, il testo che avrebbe in animo di sostenere in via di emendamento,

onde consentire ai presentatori ed agli altri componenti della Commissione di dare il loro giudizio definitivo e meditato su quelle che potrebbero essere le conseguenze della legge.

LIZZADRI. Malgrado le suggestive affermazioni del Sottosegretario, non sono d'accordo. Sui principî generali di questa legge siamo unanimi; bisogna però vedere quali siano i mezzi più idonei alla realizzazione più sollecita.

Ora, siamo veramente convinti che il mezzo più efficace sia quello di discuterne qui? Dovremmo discutere due progetti, mentre, nominando un comitato che rediga, un testo concordato, potremmo discutere su un testo solo.

Sappiamo tutti che valore abbia la presentazione di un testo concordato: significa che il 50 o l'80 per cento delle difficoltà sono preventivamente eliminate.

Esiste poi un'altra ragione essenziale: Circa 600 mila lavoratori dovranno beneficiare di queste provvidenze: stiamo attenti a che esse non vengano limitate a quei pochi che già ne beneficiano.

Mi pare quindi che, per ragioni di carattere formale e di carattere sostanziale, se vogliamo procedere speditamente e bene, il mezzo migliore sia quello di nominare un piccolo comitato, comprendente le diverse correnti, incaricandolo di presentarci un testo concordato.

REPOSSI, *Relatore*. Posso assicurare i colleghi che il testo, quale risulterebbe dagli emendamenti che ho prospettato, integrerebbe non solo nella sostanza, ma anche nella forma, le due proposte presentate, di cui quella Di Vittorio, per esempio, è quasi completamente assorbita.

Non posso quindi condividere la proposta della nomina di un comitato. Ritengo invece legittimo il desiderio della Commissione di conoscere più attentamente il mio lavoro di coordinamento; aderirei quindi volentieri alla proposta Biasutti, perché le osservazioni da me fatte e gli emendamenti da me elaborati, vengano distribuiti a tutti i colleghi della Commissione. In una prossima seduta si potrebbe arrivare a varare questo tanto atteso progetto; mentre un ulteriore ritardo potrebbe dare l'impressione che il Parlamento non si preoccupi del problema.

VENEGONI. Nel fare la mia proposta, avevo cercato di evitare di entrare nel merito, giustificandola soltanto con una ragione d'urgenza. Debbo ora aggiungere questo: siamo di fronte ad un sistema che non so fino a qual punto sia accettabile. Di fronte ad altre iniziative parlamentari, il relatore, di suo arbitrio, presenta, in sostanza, un proprio progetto.

È funzione del relatore fare le sue osservazioni, ma senza far sparire l'iniziativa parlamentare. Il relatore non si è preoccupato di consultare né Di Vittorio né gli altri presentatori della proposta; mentre oggi pretenderebbe di discutere su un progetto nuovo. Questo non si può fare anche per evitare un precedente che sarebbe pericoloso. Dobbiamo fare in modo che del comitato facciano parte almeno i presentatori della proposta di legge, perché possano esprimere sul complesso della questione e sulle particolari proposte del relatore il loro giudizio. Mi pare che, anche per rispetto dell'iniziativa parlamentare, si debba procedere in questo modo.

REPOSSI, *Relatore*. Comincio col respingere l'affermazione che io abbia commesso un arbitrio. Ogni relatore che abbia coscienza della sua responsabilità, nel presentare alla Commissione parlamentare o in aula una legge per l'esame e la votazione, è nel suo dovere, più che nel suo diritto, quando si trovi dinanzi a diverse proposte di legge, di cercare di coordinarle, non alterandone la sostanza, usando del suo diritto di proporre emendamenti. Come relatore non mi sono preoccupato di interpellare gli uni o gli altri, ma solo di studiare, assimilare e migliorare le proposte che mi sono state presentate.

PRESIDENTE. Si potrebbe concludere, con sodisfazione di tutti, distribuendo una specie di quadro con la proposta Di Vittorio, la proposta Storchi e gli emendamenti proposti dal relatore.

Il comitato, mi pare, si rende superfluo.

In sostanza, si tratta solo di stabilire il campo d'applicazione della legge, e cioè di vedere quanti sono questi addetti ai servizi familiari che beneficeranno della legge. Su questo terreno ci troveremo in una posizione analoga a quella in cui ci trovammo per la questione della maternità. Ci saranno dei massimi e dei minimi; la Commissione stabilirà quanti dovranno essere. Lo stesso avverrà per le prestazioni e per tutto il resto.

Ricordo poi ai colleghi che è ormai di esperienza acquisita la ripetizione degli stessi motivi di divisione, manifestati nelle sottocommissioni, anche in sede di Commissione plenaria; così come domani si riproporrebbero nell'aula.

Se la buona volontà c'è, è sempre possibile trovare un accordo anche in sede di Commissione; se non c'è, non si raggiunge l'accordo

né in Comitato, né in Commissione, né in aula.

L'esperienza fatta con la legge sulla maternità ha dimostrato come queste iniziative non abbiano mai fatto guadagnare tempo, ma solo abbiano portato a ripetere gli stessi argomenti.

Se si vuole effettivamente accelerare il lavoro, credo che lo scopo si possa raggiungere con una tavola sinottica dei varî progetti.

FEDERICI AGAMBEN MARIA. Mi sono convinta che la formazione di un comitato anche per ricordi recenti, ci porterebbe troppo in là nel tempo. Per quanto riguarda, però, il modo di condurre il nostro lavoro, vorrei cercare una via di mezzo tra la presentazione da parte del relatore di un progetto rimpastato e perfezionato, e il diritto che ognuno di noi, in quanto deputato, ha di vedere salvaguardata l'iniziativa parlamentare. Dovremmo perciò essere noi ad incaricare il relatore di fare il lavoro di coordinamento e completamento, facendo salvo il diritto dell'iniziativa parlamentare.

SANTI. L'onorevole Federici è partita da un ragionamento giusto, ma è arrivata ad una conclusione errata. In definitiva ci ha proposto di sanzionare quello che l'onorevole Repossi ha già fatto.

A me pare che il ragionamento dovrebbe essere diverso: poiché il relatore ha constatato affinità o dissonanze tra i due progetti e ha posto in rilievo altri problemi, egli dovrebbe convocare i presentatori delle due proposte e, insieme a loro, discutere e concretare un progetto che tenga conto dell'una e dell'altra e delle altre questioni ancora. Questa è la soluzione più logica, che non porterebbe via neppure troppo tempo.

Qui si è parlato di urgenza. Ma il progetto che porta la firma dell'onorevole Di Vittorio è stato presentato il 23 maggio 1949; quello dell'onorevole Storchi è del febbraio 1951. Oggi siamo in maggio e mi pare che, se si fosse seguita una procedura regolare, il nostro progetto avrebbe potuto essere discusso due anni fa.

Quindi non fate a noi il rimprovero di non tener presenti le ragioni d'urgenza.

REPOSSI, *Relatore*. Non posso accettare le osservazioni dell'onorevole Federici, perché se le accettassi ammetterei che ho offeso un diritto dei deputati. Chi ha fatto un faticoso lavoro di coordinamento non impone il proprio progetto. Io avrei potuto chiedere di passare alla discussione degli articoli e presentare ad ogni articolo gli emendamenti. La Commissione può stabilire diversamente da quanto da me predisposto, ma non posso accettare le affermazioni, qui fatte, intorno ad una mia pretesa mancanza di rispetto alle prerogative ed ai diritti di ogni deputato.

PRESIDENTE. Per concludere, siamo di fronte a due proposte, quella Venegoni, Santi ed altri di nominare un comitato per procedere al lavoro di coordinamento, e quella Biasutti che suggerisce di comparare le due proposte già presentate e gli eventuali emendamenti del relatore.

Anche se lo volessimo considerare non nella sua veste di relatore, ma come un membro qualsiasi della nostra commissione, il collega Repossi ha il diritto di presentare tutti gli emendamenti che desidera. Si tratta di maggiore o minore solerzia.

Dobbiamo dunque accettare la proposta di nomina del comitato oppure aggiornare la discussione? In tal caso coloro che vogliono collaborare alla formazione migliore di questa legge e vogliono presentare degli emendamenti, li faranno pervenire alla Presidenza. Ci troveremo così più aggiornati nella prossima seduta del giorno 16 per una discussione conclusiva.

TITOMANLIO VITTORIA. Per dichiarazione di voto. Ritiro il consenso già dato alla proposta Venegoni, non per contraddirmi, ma perché ritengo più aderente alle necessità legislative la proposta del Presidente, che lascia ad ogni deputato la possibilità di presentare i propri emendamenti e di collaborare col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Venegoni.

(*Non è approvata*).

S'intende allora che la Commissione accede alla soluzione Biasutti.

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato al 16 maggio.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1944 discusso nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Misura del contributo da corrispondersi per l'anno 1951 dalle farmacie non rurali,

ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie ». (1944).

Presenti e votanti 33
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Castellarin, Cavallotti, Ceravolo, Concetti, Cornia, Dal Canton Maria Pia, Fassina, Federici Agamben Maria, Grazia, Latorre, Lizzadri, Maglietta, Marazzina, Mastino del Rio, Morelli, Nenni Giuliana, Perrotti, Petrone, Rapelli, Repossi, Sacchetti, Santi, Sartor, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI